



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 28 novembre 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2013

1. Ricorso S.S.D. PUTEOLANA 1902 RISERVATA INTERNAPOLI

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014;
- ammenda di € 2.000,00,

inflitte ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio calciatore Vitale Di Domenico in relazione alla gara ASD Matera/ ASD CTL Campania del 22.12.2012 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 6868/493pf12-13/AM/ma del 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

2. Ricorso U.S. CREMONESE

avverso la sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Cremonese/Como del 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, infligge alla Società U.S. Cremonese S.p.A. la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00.

3. Ricorso PRESIDENTE FEDERALE

ex art. 37, comma 1, lett. c, C.G.S. avverso l'incongruità della sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 inflitta alla società Monza Brianza 1912 seguito gara Monza Brianza/Rimini del 29.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 35/DIV dell'1.10.2013)

4. Ricorso FROSINONE CALCIO

avverso le sanzioni:

- chiusura del Settore dello stadio distinti denominato "Curva nord" per una gara effettiva, sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 n.2 bis C.G.S;
- ammenda di € 1.000,00,

inflitte seguito gara Frosinone/Benevento del 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 53/DIV del 5.11.2013)

ACCOLTO e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata applica la sanzione della chiusura per un turno del Settore denominato Curva Sud dello Stadio Brianteo. Sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16, comma 2 bis C.G.S.

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, annullando la sanzione impugnata, infligge la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00.